APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-JUGOSLAVI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DEGLI ENTI PUBBLICI DELL'ISTRIA, STIPULATI A POLA IL 12 DICEMBRE 1930

Art. 15

All'eccedenza oltre il 50% della proprieta' boschiva comunale rimasta in territorio italiano viene di comune accordo attribuito un valore di L. 2.075.000, che sara' compensato al comune patrimoniale di Castua.

La differenza in piu' esistente in territorio italiano sara' attribuita in proprieta' all'Ente, Istituzione o Azienda che provvedera' al compenso.

Il resto passera' in proprieta' del comune di Mattuglie.

L'Ente, Istituzione o Azienda, rispettivamente il comune di Mattuglie, saranno autorizzati a conseguire in base al presente accordo, la trascrizione nei libri tavolari il proprio nome del diritto di proprieta' sui fondi comunali situati in territorio italiano e l'odierno comune patrimoniale di Castua sara' pure autorizzato di far cancellare nei libri tavolari il diritto di proprieta' iscritto a nome delle frazioni rimaste in territorio italiano e questo senza l'ulteriore consenso o intervento del Comune iscritto e in esenzione tasse, bolli e diritti in genere.

Versione in vigore dal 29 aprile 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930
Estremi	Legge 22 dicembre 1932, n. 2070
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-italo-jugoslavi-per-la-sistemazione-degli/art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it